

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998).

Art. 9

(Interventi nel settore dell'edilizia abitativa, del territorio e dei trasporti pubblici locali)(1)

1. In relazione ai rientri previsti sul capitolo 1501 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e di lire 4.000 milioni per l'anno 2000, a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, per interventi a favore degli IACP a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi.

2. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, la quota di lire 20.000 milioni relativa agli introiti previsti per l'anno 2000 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998- 2000, dei rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa, è destinata, nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31, all'attuazione, per pari importo, di interventi degli IACP e, conseguentemente, è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 2000 a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati.

3. In relazione ai rientri previsti sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, e in considerazione di quanto disposto al comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 11.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni per l'anno 2000, a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 75/1982, per interventi a favore delle cooperative edilizie, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento

straordinario agli Istituti Autonomi per le Case Popolari della regione per la manutenzione straordinaria ed il recupero degli edifici di proprietà destinati ad alloggi in stato di vetustà, in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1998.

5. La concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 4 sono disposti su presentazione alla Direzione regionale dell'Edilizia e dei Servizi Tecnici della domanda corredata di un programma di massima di utilizzo del finanziamento. I lavori finanziati ai sensi delle presenti disposizioni devono essere ultimati entro il 31 dicembre 2003.

(11)

6. La determinazione definitiva del contributo spettante avviene dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente ed asseverata dal Direttore generale dell'Ente, attestante gli interventi realizzati, il rispetto delle disposizioni normative che ne disciplinano la realizzazione e l'ammontare della spesa sostenuta ammissibile a contributo regionale.

7. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 3333 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

8. In deroga al disposto di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 10/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, l'accantonamento a fondo globale di lire 4.000 milioni iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 (partita n. 217 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti), non utilizzato al 31 dicembre 1997, non è trasferito all'esercizio 1998. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1997.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi << una tantum >> di lire 20 milioni cadauno, ai locatari degli immobili posti in vendita, per favorirne l'acquisizione in proprietà, al fine di fronteggiare la grave situazione alloggiativa derivante dalla massiccia dismissione del patrimonio immobiliare di enti assicurativi e previdenziali. Sono equiparati, in via transitoria, ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, coloro che, essendo stati locatari, hanno già acquistato l'alloggio, purché il relativo contratto sia stato stipulato in data successiva al 28 gennaio 1997. I contributi di cui al presente comma sono erogabili anche con riferimento alla vendita frazionata degli alloggi da parte dei soggetti acquirenti di cui all'articolo 45 della legge

5 agosto 1978, n. 457, così come modificato dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 899.

(3)(6)

10. All'individuazione dei soggetti beneficiari si procede, previa presentazione di apposita domanda presso le Direzioni provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio, con decreto del Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, sulla base dei criteri da assumersi ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29. I contributi vengono concessi ed erogati in un'unica soluzione dal Direttore provinciale dei servizi tecnici competente per territorio, in seguito alla presentazione, da parte degli aventi titolo, dell'originale o di copia conforme all'originale del contratto di compravendita registrato. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di edilizia agevolata.

(4)(7)

11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 3307 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998 - 2000 e del bilancio per l'anno 1998.

12. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 47 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, per l'anno 1998 sono ammessi ad accedere ai bandi indetti ai sensi del predetto articolo anche i soggetti che hanno stipulato un contratto di compravendita di un alloggio da adibire a prima casa nel periodo compreso dal 30 aprile 1994 al 24 ottobre 1995.

13.

(ABROGATO)

(15)

14.

(ABROGATO)

(16)(28)

15.

(ABROGATO)

(17)(29)

16.

(ABROGATO)

(5)(18)

17.

(ABROGATO)

(25)

18.

(ABROGATO)

(26)

19. Le risorse del fondo per l'ambiente di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), sono destinate, con le modalità previste all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 5/1997, al finanziamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

(19)

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo decennale, integrativo di quello statale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, come convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, a sollievo degli oneri in linea capitale ed interessi relativi all'ammortamento del mutuo che la società per l'Energia e l'Ambiente Multiservizi Spa (ENAM) stipula per l'attuazione del programma di ampliamento della rete fognaria e per lo scarico a mare al servizio dell'impianto di depurazione centralizzato nel monfalconese.

21. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, sono determinate in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata alla Direzione regionale dell'ambiente corredata dell'atto deliberativo del consiglio di amministrazione con cui viene disposta l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa.

22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzato un limite d'impegno decennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dal 1999, con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 2402 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2008 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i lavori di sistemazione idraulico-forestale nella parte del bacino idrografico del torrente Lumiei, ricadente nei confini amministrativi della Regione Veneto, finalizzati a salvaguardare la stabilità delle pendici site in territorio regionale, nonché l'invaso del lago di Sauris, dal trasporto solido dei corsi d'acqua che in esso si immettono.

24. Ai fini di cui al comma 23, per la regolamentazione dei rapporti fra la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Regione Veneto è stipulata apposita convenzione, che definisce in particolare la tipologia degli interventi da realizzare, le procedure da seguire per l'esecuzione dei lavori e le modalità di finanziamento.

25. Nella convenzione sono anche fissate le modalità di esecuzione ed i criteri di ripartizione degli oneri riguardanti gli interventi di manutenzione alle opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate ai sensi del comma 23, nonché di manutenzione alla viabilità strettamente necessaria ad accedere alle opere medesime.

26. Gli oneri di cui al comma 23, valutati in lire 400 milioni per l'anno 1998, sono posti a carico del capitolo 2786 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 25 fanno carico al capitolo 2781 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

27.

(ABROGATO)

(24)

28. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 38/1971, relativamente ai contributi finalizzati alla ricerca di acque minerali e termali, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 2269 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

29. In attesa del raggiungimento dell'economicità delle opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento, attraverso il completamento degli ulteriori lotti ed il loro trasferimento alla competente Autorità d'ambito, ed al fine di non gravare pesantemente i Comuni inizialmente allacciati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al soggetto gestore dei primi tre lotti l'importo forfetario, IVA compresa, di lire 500 milioni annui per tre anni, con decorrenza dal 12 ottobre 1997, a totale copertura di ogni onere di gestione relativo all'erogazione dell'acqua ai precitati Comuni sino a tutto l'11 ottobre 2000. Ai canoni di derivazione per il medesimo triennio provvederà direttamente l'Amministrazione titolare delle opere. Le erogazioni avverranno per semestralità anticipate, salvo che per le prime due da erogarsi in un'unica soluzione entro il 30 aprile 1998.

(8)(9)(10)(12)(13)(14)(20)(21)

30. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 2373 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

31.

(ABROGATO)

(27)

32. Per le finalità previste dal comma 31 è destinata la spesa di lire 3.000 milioni a carico del capitolo 3620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale

per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi decennali all'Azienda speciale per il Porto di Monfalcone a titolo di cofinanziamento degli oneri relativi ai lavori di escavazione del canale di accesso al porto medesimo.

(22)

34. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le specifiche condizioni cui subordinare l'ammissibilità della spesa, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 33. La domanda per la concessione dei contributi medesimi è presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti corredata del programma degli interventi da effettuare.

35. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dal 1999, con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 3797 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e l'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2001 al 2008 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

(23)

36. Al fine di assicurare, nel limite massimo di lire 7.000 milioni, la copertura del costo standardizzato dei servizi del trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere al ripiano dei disavanzi di esercizio, relativi all'anno 1996, delle aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale, nei limiti della quota corrispondente all'ammontare del costo standard corrente dei suddetti servizi, riconosciuto per ciascuna azienda ai sensi dell'articolo 48, terzo comma, lettera a), della legge regionale 41/1986, non coperto dai contributi di esercizio regionali a ciascuna assegnati ai sensi dell'articolo 50 della citata legge regionale 41/1986, nonché dai contributi statali correnti di settore e, comunque, dai proventi stabiliti di tutti i servizi svolti.

37. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3993 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

38. Per le finalità previste dal comma 36 l'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere, in sede di assestamento del bilancio per l'anno 1998, l'iscrizione di un ulteriore stanziamento a saldo del ripiano 1996 a valere sul 1998 per l'ulteriore stanziamento nel limite massimo di 3.000 milioni.

39. L'Amministrazione regionale, fatta salva la competenza statale, è autorizzata a provvedere al ristoro dei danni subiti dai privati e dalle imprese industriali, artigianali, commerciali e di servizi conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale nei mesi di giugno, ottobre e novembre 1996 per i quali sono stati decretati gli stati di emergenza ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

40. L'Assessore alla protezione civile, previa delibera della Giunta regionale, provvede con proprio decreto a definire i criteri per l'individuazione dei soggetti interessati, le modalità di intervento, nonché a quantificare le risorse del Fondo per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 64/1986 da destinare alle finalità di cui al comma 39.

41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo in conto capitale all'Azienda speciale per il porto di Monfalcone per l'acquisto degli edifici privati che insistono nel perimetro del porto. Nella spesa ammissibile al contributo rientra pure il costo dei lavori di demolizione o il recupero degli immobili da destinare a servizio del porto, nonché gli oneri fiscali riflessi.

42. L'istanza di finanziamento, corredata di una relazione illustrativa, è presentata alla Direzione regionale della viabilità e trasporti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 3796 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998 - 2000 e del bilancio per l'anno 1998.

44. In attuazione della delega ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 66/1991, la Segreteria Generale Straordinaria, preliminarmente all'attuazione del recupero del compendio castellano, è autorizzata ad utilizzare le risorse di cui al capitolo 8714 anche per:

a) interventi di carattere provvisorio di puntellamento delle strutture e di difesa dagli agenti atmosferici degli edifici compresi nel compendio;

b) operazioni preliminari alla progettazione esecutiva quali scavi, sondaggi, ripulitura dei terreni, ricognizione dei siti di intervento, recupero e custodia dei reperti archeologici e quant'altro necessario alla migliore definizione progettuale.

(2)

45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 46, per la realizzazione di interventi di completamento di strutture o parti di esse, con finalità scolastiche, ricreative e culturali, contributi annui costanti per la durata di dieci anni nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

46. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 45 gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati proprietari di strutture o parti di esse, ovvero obbligati alla messa a disposizione delle stesse nei Comuni classificati disastri o gravemente danneggiati con il DPGR 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in quelli classificati danneggiati con il medesimo provvedimento, purché ricompresi nei territori delle Comunità montane o della Comunità collinare.

47. Le domande di concessione dei contributi previsti dal comma 45 sono presentate alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione descrittiva delle opere da realizzare e del relativo preventivo di spesa. I criteri di riparto assicurano la priorità ai soggetti pubblici e agli edifici scolastici.

48. La spesa riconosciuta ammissibile può comprendere una quota non superiore al dieci per cento del costo totale dell'intervento per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché gli oneri derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per l'intervento stesso.

49. I contributi di cui al comma 45 sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da altri enti pubblici.

50. Per le finalità previste dal comma 45 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dal 1998, con l'onere di lire 3.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 8731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998 - 2000 e del bilancio per l'anno 1998, e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2007 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi, cui si provvede, nell'ambito del disposto di cui all'articolo 1 della legge

regionale 29 dicembre 1990, n. 58, mediante parte delle riduzioni di spesa disposte con l'articolo 30, commi 4 e 9, nella misura di lire di 1.000 milioni annui a carico del capitolo 8664 del precitato stato di previsione della spesa.

Note:

- 1** Integrata la disciplina dall' articolo 140, comma 16 e seguenti della L.R. 13/98.
- 2** Integrata la disciplina del comma 44 da art. 140, comma 16, L. R. 13/1998
- 3** Comma 9 sostituito da art. 5, comma 35, L. R. 4/1999
- 4** Comma 10 sostituito da art. 5, comma 35, L. R. 4/1999
- 5** Integrata la disciplina del comma 16 da art. 5, comma 63, L. R. 4/1999, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 68, comma 1, L. R. 24/2006
- 6** Comma 9 interpretato da art. 6, comma 18, L. R. 13/2000
- 7** Comma 10 interpretato da art. 6, comma 18, L. R. 13/2000
- 8** Integrata la disciplina del comma 29 da art. 4, comma 5, L. R. 18/2000
- 9** Integrata la disciplina del comma 29 da art. 4, comma 9, L. R. 23/2001
- 10** Integrata la disciplina del comma 29 da art. 4, comma 13, L. R. 23/2002
- 11** Parole sostituite al comma 5 da art. 5, comma 74, L. R. 1/2003
- 12** Integrata la disciplina del comma 29 da art. 4, comma 8, L. R. 19/2004
- 13** Integrata la disciplina del comma 29 da art. 29, comma 3, L. R. 13/2005
- 14** Integrata la disciplina del comma 29 da art. 4, comma 5, L. R. 12/2006
- 15** Comma 13 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
- 16** Comma 14 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
- 17** Comma 15 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1

gennaio 2007.

18 Comma 16 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

19 Comma 19 sostituito da art. 4, comma 10, L. R. 22/2007

20 Integrata la disciplina del comma 29 da art. 4, comma 21, L. R. 22/2007

21 Integrata la disciplina del comma 29 da art. 3, comma 23, L. R. 30/2007

22 Integrata la disciplina del comma 33 da art. 5, comma 10, L. R. 24/2009

23 Integrata la disciplina del comma 35 da art. 5, comma 10, L. R. 24/2009

24 Comma 27 abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

25 Comma 17 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

26 Comma 18 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

27 Comma 31 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

28 Vedi la disciplina transitoria del comma 14, stabilita da art. 5, comma 26, L. R. 18/2011

29 Vedi la disciplina transitoria del comma 15, stabilita da art. 5, comma 27, L. R. 18/2011